



SIAP Inform@

Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - Numero 16

Roma, 13 Aprile 2026



DALLA POLIZIA DEL SOVRANO ALLA POLIZIA DELLA REPUBBLICA

La celebrazione del 174° anniversario della Polizia di Stato richiama non solo la storia del Corpo, ma anche il percorso democratico dell'Italia. Nel quadro costituzionale, la sicurezza non è semplice mantenimento dell'ordine, ma tutela concreta delle libertà. La trasformazione decisiva avvenne con la legge 121 del 1981, che sostituì un modello militare con una polizia civile e repubblicana. Fu un cambiamento culturale, si passò da una forza a difesa del potere a un'istituzione al servizio dei cittadini. La sicurezza divenne un bene collettivo, condizione essenziale per l'esercizio dei diritti. Questa evoluzione nacque anche dai conflitti sociali e politici degli anni Settanta, che, restando nel perimetro democratico, spinsero lo Stato a rinnovarsi. In questo contesto si inserisce il ruolo dei sindacati di polizia, come il Siap, che valorizzano e tutelano la professionalità degli operatori e rappresentano un ponte tra istituzioni e società. Un altro passaggio fondamentale fu l'ingresso pieno delle donne nella Polizia di Stato, superando barriere culturali radicate. Tuttavia, la riforma del 1981 non è del tutto compiuta. Manca un riconoscimento effettivo delle autorità locali di pubblica sicurezza, elemento decisivo per un modello moderno, trasparente e vicino ai territori. La Polizia di Stato non è solo garante della legalità, ma anche fattore di sviluppo, grazie alla protezione delle infrastrutture e delle reti che sostengono l'economia. La sicurezza non limita la libertà, la rende possibile. Ricordare questa istituzione significa riconoscere la capacità dello Stato di trasformare un apparato di controllo in uno strumento di libertà repubblicana. La

Dalla Polizia del sovrano alla Polizia della Repubblica

Giù le mani dai buoni contratti

Distinzione strutturale tra DA-SPO amministrativo e giudiziario: un vuoto normativo che diventa principio di legalità

La negligenza nell'impiego di personale e mezzi tra sanzioni disciplinare ed esclusione del danno erariale: spunti dalla giurisprudenza amministrativa e contabile

Come cambiano gli strumenti di accompagnamento alla pensione con gli adeguamenti alla speranza di vita. Circolare Inps numero 41 del 03-04-2026

Stato civile digitale: attivo il nuovo servizio nazionale per certificati ed estratti

Sicurezza e PMI, la Legge 34/2026 modernizza il D.Lgs. 81/08

Proroga dell'incentivo al posticipo del pensionamento nella Legge di Bilancio 2026

Riunione della Commissione per la Qualità e la Funzionalità del Vestiario. **Ordine del Giorno del 16 aprile 2026**

Quando il lavoro paga. Scorrimento Vice Commissari, il SIAP guida altri inseguono

forza democratica non risiede nell'autoritarismo, ma nel rispetto della legge e al servizio della comunità. La sicurezza non deve diventare palcoscenico per ambizioni personali, piuttosto deve restare un compito serio, fondato sulla responsabilità e sulla certezza del diritto, distinguendo uno Stato autorevole da uno che cerca consenso facile.

[Clicca qui](#)

◆ **Giù le mani dai buoni contratti**

Lo studio del CNEL evidenzia una frattura ormai strutturale nel terziario italiano, la crescente distanza tra i contratti collettivi nazionali sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi e i contratti "minori" applicati da una parte non marginale delle imprese. Una distanza che non è solo economica, ma culturale e politica, perché incide sulla qualità del lavoro, sulla concorrenza tra aziende e sulla tenuta del sistema previdenziale.

I dati sono eloquenti, per un aiuto pasticciare la perdita supera i seimila euro l'anno; per un cameriere d'albergo sfiora i cinquemila; per un cameriere di ristorante oltrepassa i quattromila e settecento. Non si tratta di scostamenti marginali, ma di riduzioni che arrivano fino al 40% della retribuzione fissa annua. E non è solo una questione salariale, minori contributi significano pensioni future più leggere, mentre la riduzione di istituti come straordinari, permessi, welfare e bilateralità ridisegna un lavoro più povero e più esposto.

In questo contesto si inseriscono le parole e le posizioni delle confederazioni, che richiamano l'attenzione sulla qualità della contrattazione e sulla tutela dei salari. Secondo quanto riportato, alcune recenti dichiarazioni istituzionali hanno suscitato preoccupazione nel sindacato, riaprendo un tema che tocca il cuore del modello sociale italiano. In una fase economica segnata da incertezze e da un potere d'acquisto eroso, la priorità dovrebbe essere quella di rafforzare i contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentativi e di distribuire la produttività attraverso la contrattazione decentrata, non quella di legittimare contratti stipulati da sigle prive di reale rappresentatività. I dati del Cnel confermano la preoccupazione, nel settore dei servizi si stanno diffondendo contratti capaci di generare differenziali retributivi superiori ai seimila euro annui rispetto ai CCNL firmati. Una forbice che riguarda non solo il salario, ma anche diritti, tutele e qualità complessiva del lavoro. I leader sindacali più moderati hanno ribadito che il pluralismo sindacale, tutelato dalla Costituzione, è un valore da preservare, ma non può trasformarsi in una competizione al ribasso sul costo del lavoro. Il lavoro non è una merce, e nessun trattamento peggiorativo può essere accettato quando si regolano diritti fondamentali delle persone. È un messaggio che si inserisce nel più ampio confronto sul futuro della contrattazione collettiva e sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping che rischiano di indebolire l'intero sistema delle relazioni industriali. Alla luce di un intervento così denso di valori confederali che il SIAP condivide pienamente — non possiamo che auspicare una piena confederalità e una piena sindacalizzazione anche nella Polizia e nelle forze di polizia.

[Clicca qui](#)

◆ **Distinzione strutturale tra DASPO amministrativo e giudiziario: un vuoto normativo che diventa principio di legalità**

La recente pronuncia della Corte d'Appello di Messina del 14 febbraio 2025 offre l'occasione per tornare su un tema che, nonostante la sua apparente tecnicità, continua a generare un dibattito vivace tanto in dottrina quanto in giurisprudenza: la rilevanza penale della violazione del DASPO giudiziario disposto ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 401 del 1989. La Corte, con un ragionamento lineare e al tempo stesso profondamente ancorato ai principi costituzionali, ribadisce che la violazione del divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia, quando tali obblighi siano stati imposti dal giudice con la sentenza di condanna, non integra il reato previsto dal comma 6 della medesima disposizione. Una conclusione che, lungi dall'essere una mera opzione interpretativa, si presenta come l'unica compatibile con il principio di legalità e con la struttura stessa della normativa. L'art. 6 della legge 401/1989, nato per contrastare la violenza negli stadi, contiene in realtà due modelli profondamente diversi di intervento: da un lato il DASPO amministrativo, misura di prevenzione affidata al questore e caratterizzata da un'impostazione tipicamente amministrativa; dall'altro il DASPO giudi-



ziario, misura accessoria alla condanna penale, che si inserisce nel sistema sanzionatorio come strumento di controllo e rieducazione del condannato. La distinzione non è meramente nominalistica: il legislatore ha previsto una sanzione penale solo per la violazione del provvedimento amministrativo, lasciando invece priva di incriminazione la violazione del provvedimento giudiziario. È proprio questa scelta legislativa, così netta e così consapevole, a impedire qualsiasi estensione analogica della norma incriminatrice. La Corte d'Appello di Messina si muove con coerenza lungo questa direttrice, sottolineando come il reato previsto dal comma 6 sia una norma penale speciale, costruita in modo puntuale e tassativo, e dunque insuscettibile di interpretazioni estensive. Punire la violazione del DASPO giudiziario significherebbe colmare una lacuna normativa attraverso un'operazione ermeneutica che la Costituzione non consente. La violazione del principio di legalità sarebbe evidente: non è possibile trasformare in reato ciò che il legislatore non ha qualificato come tale. La Corte, in questo senso, non si limita a un'applicazione meccanica del divieto di analogia in *malam partem*, ma ne valorizza la funzione garantista, ricordando che la materia penale non tollera scorciatoie interpretative. La decisione si inserisce in un filone ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che da tempo distingue in modo netto tra i due modelli di DASPO. Tuttavia, la pronuncia messinese si distingue per la capacità di mettere in luce la ratio complessiva del sistema: il DASPO amministrativo necessita di una sanzione penale per garantirne l'effettività, mentre il DASPO giudiziario trova la sua forza coercitiva all'interno dell'esecuzione penale, attraverso strumenti come la revoca dei benefici o la modifica delle misure alternative. La mancanza di una sanzione penale non è dunque una dimenticanza, ma il frutto di una precisa scelta di politica criminale. Resta, tuttavia, il tema della possibile opportunità di un intervento legislativo. La decisione della Corte d'Appello evidenzia un vuoto normativo che, pur non potendo essere colmato dal giudice, potrebbe essere oggetto di riflessione da parte del legislatore. La crescente complessità del fenomeno della violenza negli stadi e la moltiplicazione delle misure di controllo suggeriscono che una revisione organica della disciplina potrebbe essere utile per garantire coerenza e certezza del diritto. Ma fino a quando tale intervento non arriverà, la distinzione tra DASPO amministrativo e giudiziario rimarrà un punto fermo, e la violazione del secondo continuerà a non integrare alcun reato. La sentenza della Corte d'Appello di Messina, in definitiva, non si limita a risolvere un caso concreto, ma riafferma un principio fondamentale: nel diritto penale, la tassatività non è un ostacolo, ma una garanzia. E quando la norma tace, il giudice non può parlare al suo posto.

♦ **La negligenza nell'impiego di personale e mezzi tra sanzione disciplinare ed esclusione del danno erariale: spunti dalla giurisprudenza amministrativa e contabile**

La sentenza n. 1558 del 10 dicembre 2025 del TAR Emilia-Romagna offre un'interessante occasione per riflettere, in chiave dogmatica, sulla pluralità dei piani di responsabilità che possono derivare da un'unica condotta del pubblico dipendente, in particolare quando essa si colloca nell'ambito delle funzioni svolte da un operatore di polizia. Il caso trae origine dall'omessa attivazione, da parte di un dipendente della Polizia di Stato, della pattuglia competente a seguito della segnalazione di un'autovettura in avaria sulla carreggiata. Tale omissione, verificatasi il 20 agosto 2012, è stata poi valutata in tre distinti ambiti: penale, disciplinare ed erariale, ciascuno caratterizzato da presupposti, finalità e criteri d'imputazione differenti. Sul piano penale, il giudice ha ritenuto che la condotta omissiva dell'operatore avesse concorso causalmente alla verificazione dell'evento mortale occorso a un motociclista, il quale, dopo aver impattato contro il veicolo in avaria, era stato travolto da una seconda autovettura. La mancata attivazione della pattuglia, che avrebbe potuto provvedere alla rimozione o quantomeno alla tempestiva segnalazione dell'ingombro, è stata qualificata come cooperazione colposa nel delitto di omicidio colposo ai sensi degli artt. 113 e 589 c.p. Ne è derivata una condanna a sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, in seguito riformata in appello per intervenuta prescrizione, senza tuttavia che venisse meno l'accertamento della condotta colposa.

Sul piano disciplinare, definito il giudizio penale, l'Amministrazione ha avviato nel 2023 il procedimento previsto dal DPR 737/1981, contestando al dipendente la violazione dell'art. 5, n. 7, relativo alla negligenza nell'impiego di personale e mezzi. Il ricorrente ha dedotto una serie di vizi procedurali, tra cui la tardività dell'avvio del procedimento e il mancato rispetto dei termini di notifica, oltre a lamentare l'illogicità e la sproporzione della sanzione irrogata, consistente nella deplorazione. Il TAR ha respinto integralmente tali censure, chiarendo che la contestazione era stata formulata nel rispetto del termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 6, del DPR 737/1981, decorrente dalla sentenza penale di appello; che i termini di notifica hanno natura ordinatoria e non perentoria; e che la sanzione applicata risultava coerente con la fattispecie disciplinare contestata, essendo sufficiente, in tale ambito, la mera colpa semplice. Sul piano erariale, la sentenza amministrativa si sofferma su un aspetto di rilievo sistematico: pur non potendo il TAR pronunciarsi sulla responsabilità contabile, riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, esso



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

chiarisce che la condotta sanzionata in sede disciplinare non richiede, per la sua integrazione, il requisito della colpa grave. La Corte dei Conti, infatti, pur avendo riconosciuto la negligenza dell'operatore per non aver disposto l'intervento della pattuglia al fine di rimuovere o segnalare adeguatamente l'ingombro, ha escluso la responsabilità amministrativa per difetto del requisito della gravità della colpa, necessario per l'imputazione del danno erariale in assenza di dolo. Ne deriva che la valutazione disci-

plinare e quella contabile, pur riferendosi al medesimo fatto storico, rispondono a logiche e soglie d'imputazione differenti, non sovrapponibili né automaticamente comunicanti.

La vicenda, nel suo complesso, costituisce un chiaro esempio della frammentazione delle responsabilità del pubblico dipendente e della necessità di distinguere accuratamente i presupposti di ciascun ambito: nel diritto penale rileva la colpa in senso tecnico e il nesso causale con l'evento; nel diritto disciplinare è sufficiente la violazione dei doveri d'ufficio anche per colpa lieve; nel diritto erariale è invece richiesta la colpa grave quale soglia minima per l'imputazione del danno. La sentenza del TAR Emilia-Romagna s'inserisce così nel solco della giurisprudenza che valorizza l'autonomia dei diversi giudizi, ribadendo che la medesima condotta può assumere significati e conseguenze differenti secondo l'interesse giuridico tutelato e del sistema di responsabilità coinvolto.

[Clicca qui](#)

◆ **Come cambiano gli strumenti di accompagnamento alla pensione con gli adeguamenti alla speranza di vita. Circolare Inps numero 41 del 03-04-2026**

Nel 2025 e 2026 sono stati introdotti diversi interventi normativi che incidono sui requisiti di accesso alla pensione e, di conseguenza, sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione (assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, isopensione e contratto di espansione). Il decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 ha previsto un incremento dei requisiti pensionistici legato alla speranza di vita pari a tre mesi per il biennio 2027-2028, successivamente modulato dalla legge di Bilancio 2026, che applica un aumento di un mese per il 2027 e di tre mesi dal 2028. Parallelamente, la Ragioneria generale dello Stato ha aggiornato nel 2026 le proiezioni prospettiche dei requisiti pensionistici sulla base dei nuovi dati demografici ISTAT. Questi adeguamenti si applicano anche ai titolari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, ai beneficiari dell'isopensione e ai lavoratori in contratto di espansione. L'INPS ha quindi aggiornato le proprie procedure nel 2026, utilizzando sia i requisiti vigenti sia quelli prospettici. Ciò ha comportato, in alcuni casi, la reiezione delle domande di accesso alle prestazioni, poiché l'innalzamento dei requisiti determinava il superamento della durata massima ordinaria delle prestazioni (4, 5 o 7 anni). Per evitare che i lavoratori già coinvolti in percorsi di accompagnamento alla pensione risultino penalizzati da tali aggiornamenti, la circolare chiarisce che le prestazioni possono essere prorogate oltre i limiti ordinari, con prosecuzione della contribuzione correlata a carico del datore di lavoro. Tale possibilità è già prevista espressamente per il Fondo delle imprese assicuratrici e può essere deliberata anche dai Fondi del credito e del credito cooperativo. Per l'isopensione e il contratto di espansione, la normativa stessa prevede che la prestazione sia erogata fino al raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione, anche se ciò avviene oltre la durata ordinaria, purché il datore di lavoro garantisca la provvista finanziaria. A questa cornice si aggiunge la disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 162 e 163, della legge n. 213/2023, che modifica la finestra di decorrenza della pensione anticipata per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG. La finestra diventa progressivamente più lunga: tre mesi per i requisiti maturati entro il 2024, quattro mesi entro il 2025, cinque mesi entro il 2026, sette mesi entro il 2027 e nove mesi dal 2028. Anche questa nuova finestra si applica ai beneficiari delle prestazioni di accompagnamento alla pensione iscritti alle suddette Casse. Poiché l'allungamento della finestra può impedire il raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione entro la durata massima delle prestazioni, le indicazioni sul prolungamento delle prestazioni oltre i limiti ordinari — già previste per gli effetti dell'adeguamento alla speranza di vita — devono essere applicate anche ai lavoratori interessati dalla nuova disciplina della finestra di decorrenza. L'obiettivo complessivo è garantire continuità e tutela ai lavoratori già inseriti in percorsi di accompagnamento alla pensione, evitando che le modifiche normative sopravvenute li lascino privi sia della prestazione sia della pensione.

[Clicca qui](#)

◆ **Stato civile digitale: attivo il nuovo servizio nazionale per certificati ed estratti**

Dal 31 marzo 2026 è disponibile sul portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente un nuovo servizio che permette ai cittadini di ottenere in modo semplice e gratuito i certificati di Stato civile e di richiedere gli estratti degli atti. Il sistema consente di scaricare gli atti di nascita, matrimonio e unione civile già presenti nell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato civile, che raccoglie i documenti formati digitalmente dai comuni a partire dal loro ingresso nel nuovo sistema. Oggi oltre il 95% dei comuni italiani ha aderito all'Archivio, coprendo circa il 90% della popolazione, con più di 700.000 atti già prodotti in formato digitale. I certificati e gli estratti possono essere richiesti per sé stessi e per i figli minorenni appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. L'accesso avviene tramite CIE, SPID o CNS, entrando nell'area riservata del portale ANPR, da cui è possibile scaricare direttamente i certificati e inoltrare la richiesta degli estratti, monitorandone l'avanzamento fino alla disponibilità del documento verificato e sottoscritto dall'ufficiale di Stato civile. I documenti digitali hanno piena validità giuridica, sono prodotti in formato non modificabile, riportano il logo del Ministero dell'Interno e includono QR code e sigillo elettronico qualificato; gli estratti sono inoltre corredati dalla firma elettronica qualificata dell'ufficiale. Il nuovo servizio rappresenta un tassello fondamentale nel processo di digitalizzazione dello Stato civile, promosso dal Ministero dell'Interno con il coordinamento tecnico-operativo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che ha supportato i comuni nell'adozione del sistema. L'Archivio Nazionale consente agli ufficiali di redigere e conservare digitalmente gli atti con pieno valore legale e, grazie all'integrazione con l'ANPR, garantisce l'aggiornamento automatico dei dati anagrafici, contribuendo a un'amministrazione più efficiente, moderna e accessibile.

◆ **Sicurezza e PMI, la Legge 34/2026 modernizza il D.lgs. 81/08**

La pubblicazione della Legge 11 marzo 2026, n. 34 sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 segna un passaggio significativo nel percorso di aggiornamento del sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Un intervento che, pur mantenendo saldo l'impianto del D.lgs. 81/08, introduce innovazioni mirate a rendere la prevenzione più aderente alle trasformazioni del tessuto produttivo e alle esigenze delle Piccole e Medie Imprese, sempre più chiamate a coniugare competitività e responsabilità. Dal 7 aprile 2026, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, le aziende saranno chiamate a confrontarsi con un quadro normativo che evolve non per appesantire, ma per accompagnare. La prima novità, forse la più simbolica, riguarda i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG): l'INAIL è incaricato di elaborare versioni semplificate, calibrate sul principio di proporzionalità. È un segnale politico e culturale chiaro: la sicurezza non deve essere un lusso per strutture complesse, ma un sistema accessibile anche alle realtà più piccole, che spesso vivono la *compliance* come un ostacolo più che come un'opportunità. La semplificazione, se ben costruita, può diventare un incentivo concreto all'adozione di strumenti che riducono il rischio e rafforzano la responsabilità d'impresa. Altro fronte di modernizzazione è quello della formazione e dell'addestramento, dove la legge compie un passo deciso verso l'innovazione tecnologica. L'ingresso ufficiale della realtà virtuale tra le modalità ammesse per l'addestramento rappresenta un riconoscimento della sua efficacia: simulare scenari complessi, riprodurre situazioni di rischio, esercitarsi senza esporre i lavoratori a pericoli reali. Una scelta che guarda al futuro, ma che mantiene un principio di rigore: ogni attività dovrà essere tracciata, anche in formato digitale. Non meno rilevante è l'obbligo di garantire la formazione anche durante i periodi di Cassa Integrazione, un modo per evitare che la sospensione dell'attività si traduca in un arretramento delle competenze.

La legge interviene poi su un tema ormai strutturale nel mondo del lavoro: lo smart working. L'introduzione dell'obbligo di un'informativa annuale sui rischi specifici del lavoro agile, da consegnare anche al RLS, rappresenta un tentativo di colmare un vuoto che negli ultimi anni era diventato evidente. Ergonomia, uso prolungato dei videotermini, isolamento: rischi meno visibili ma non meno reali. Le nuove sanzioni previste in caso di omissione confermano la volontà del legislatore di non lasciare zone grigie.

Infine, l'aggiornamento dell'Allegato VII del Testo Unico porta maggiore chiarezza sul fronte delle verifiche periodiche delle attrezzature. L'inserimento delle PLE e delle piattaforme fuoristrada tra le attrezzature soggette a verifica triennale risponde a un'esigenza concreta di controllo su mezzi sempre più diffusi. Allo stesso tempo, il chiarimento sull'esonero assicurativo per i carrelli elevatori utilizzati esclusivamente in aree aziendali chiuse elimina un'incertezza interpretativa che aveva generato dubbi e prassi disomogenee.

Nel complesso, la Legge 34/2026 non stravolge il sistema, ma lo raffina, lo aggiorna e lo rende più coerente con la realtà contemporanea. È un intervento che chiede alle imprese un impegno rinnovato, ma offre anche strumenti più moderni e più proporzionati. In un contesto economico in cui la sicurezza è sempre più parte integrante della qualità e della reputazione aziendale, queste innovazioni rappresentano un passo nella direzione giusta, purché accompagnate da un'applicazione consapevole e da un dialogo

costante tra istituzioni, imprese e lavoratori. In sintesi, mentre sul complesso e drammatico tema della sicurezza sul lavoro, c'è un avanzamento per il sistema delle imprese, nel pubblico ed in particolare nella Polizia di Stato non si registrano miglioramenti, tanto che il Siap è tornato ad intervenire con una vertenza indirizzata al competente ufficio del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

[Clicca qui](#)

[Clicca qui](#)

◆ **Proroga dell'incentivo al posticipo del pensionamento nella Legge di Bilancio 2026**

La Legge di Bilancio 2026 ha disposto la proroga dell'incentivo al posticipo del pensionamento, estendendone l'applicazione anche ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, oltre a coloro che hanno già conseguito entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile. La circolare INPS del 3 aprile 2026, n. 42, chiarisce che la misura consente al lavoratore di rinunciare all'accredito della propria quota contributiva IVS, con la conseguente corresponsione in busta paga di un importo equivalente, non imponibile ai fini fiscali, fermo restando l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Possono accedere all'incentivo i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o alle forme sostitutive ed esclusive che rientrano nelle condizioni previste, con esclusione dei lavoratori del Fondo Volo che beneficiano di requisiti contributivi ridotti e con applicazione, per gli autoferrotranvieri, delle specifiche disposizioni di settore. L'incentivo cessa in caso di accesso a una pensione diretta, al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o in caso di revoca della rinuncia da parte del lavoratore. Per l'attivazione del beneficio è necessaria la presentazione di apposita domanda all'INPS, che verifica i requisiti e comunica l'esito tramite il servizio di comunicazione bidirezionale al lavoratore e al datore di lavoro, il quale può applicare l'incentivo esclusivamente dopo l'assenso dell'Istituto. Le modalità operative e gli aspetti applicativi restano disciplinati dalle circolari INPS n. 82 del 22 settembre 2023, n. 102 del 16 giugno 2025 e n. 19 del 25 febbraio 2026.



[Clicca qui](#)

◆ **Riunione della Commissione per la Qualità e la Funzionalità del Vestiario della Polizia di Stato – Ordine del Giorno del 16 aprile 2026**

Il 16 aprile 2026 si riunirà la Commissione per la formulazione di pareri a proposito della qualità e funzionalità del vestiario della Polizia di Stato, ricostituita con Decreto del Signor Capo della Polizia del 01 marzo 2024, modificato il 19 settembre 2025, con il seguente ordine del giorno:

1. Sperimentazione dello scudo rettangolare con due maniglie

Valutazione e possibile approvazione della fase di test del nuovo scudo destinato ai servizi di ordine pubblico, progettato per migliorare maneggevolezza e protezione.



2. Aggiornamento sul casco "Cap" per servizi OP ippomontati

Esame degli sviluppi tecnici e funzionali del casco dedicato al personale a cavallo impiegato nei servizi di ordine pubblico.

3. Targhetta "Istruttore"

Analisi delle proposte grafiche presentate e valutazione per un'eventuale approvazione ufficiale del nuovo design.

4. Dotazioni ad alta visibilità per specialisti aeroportuali

Definizione del design di giacche e gilet ad alta visibilità destinati al personale che opera in linea di volo negli aeroporti, con attenzione a sicurezza, ergonomia e riconoscibilità.



5. Giubbino UOPI – Evoluzione del concept termico

Discussione sul nuovo sistema d'imbottitura per migliorare l'isolamento termico del giubbino UOPI, sulla base delle indicazioni del gruppo di lavoro dedicato.

6. Divisa invernale per servizi di ordine pubblico

Aggiornamento sugli esiti della sperimentazione condotta durante i XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina, con particolare attenzione a comfort, resistenza e funzionalità.

7. Ulteriori capi per condizioni climatiche rigide

Valutazioni finalizzate all'integrazione di nuovi indumenti destinati al personale che opera in ambienti particolarmente freddi.

8. Varie ed eventuali

Spazio per ulteriori comunicazioni, proposte o questioni non incluse nei punti precedenti. Il SIAP parteciperà con il proprio componente.

◆ Quando il lavoro paga. Scorrimento graduatoria dei Vice Commissari, il SIAP guida altri inseguono

Il 1° aprile 2026 il SIAP è intervenuto con decisione sul concorso da Vice Commissario, denunciando lo svuotamento degli uffici di Polizia causato da un esodo pensionistico senza precedenti, già riconosciuto dall'Amministrazione nel Piano 2025-2027. Nonostante la grave carenza di personale, ai colleghi rimasti viene chiesto ogni giorno di garantire la sicurezza del Paese, mentre problemi strutturali continuano a essere ignorati.

In questo quadro l'Amministrazione ha scelto di puntare quasi esclusivamente su concorsi pubblici per circa 600 nuovi Commissari, trascurando il personale interno e disattendendo le norme che riservano fino al 50% delle vacanze organiche ai concorsi interni. Una scelta che rischia di escludere molti colleghi dalla progressione di carriera non per mancanza di merito, ma per ragioni anagrafiche.

Il concorso del 1° novembre 2024 ha prodotto 196 idonei, ma i 118 posti disponibili non coprono nemmeno le vacanze maturate durante la selezione. Per questo il SIAP ha chiesto lo scorrimento totale della graduatoria e l'assorbimento di tutti gli idonei, proponendo soluzioni organizzative concrete per superare i limiti degli Istituti di Istruzione.

Oggi la nostra linea appare condivisa: l'Amministrazione sta valutando due cicli formativi, con i primi 118 avviati subito e gli altri idonei dopo circa sei mesi. Resta però aperto il tema della decorrenza giuridica ed economica del secondo gruppo, per il quale abbiamo chiesto garanzie precise per evitare penalizzazioni.

Prendiamo atto che l'Amministrazione si sta muovendo nella direzione da noi indicata, pur mancando ancora i necessari provvedimenti normativi. È fondamentale ricordare che questo risultato è frutto dell'azione del SIAP, documenti alla mano. La strada l'abbiamo aperta noi e continueremo a percorrerla fino alla soluzione definitiva, perché dietro ogni numero ci sono colleghi, diritti e un principio che non può essere messo in discussione: il merito va riconosciuto.

[Clicca qui](#)



SIAPInform@16

del 13 Aprile 2026

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bagnoni, 78
00152 Roma

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005



Siamo su tutti i
social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati
al nostro sito www.siap-polizia.org

**Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmen-
te raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)**



APP CONVENZIONI